MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Art. 9

Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione

All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;". Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 12 settembre 2013, non più in vigore dal 12 novembre 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca
Estremi	Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
Capo	I — Disposizioni per gli studenti e per le famiglie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-istruzione-universita-e-ricerca/art-9-durata-del-permesso-di-soggiorno-per-la-frequenza-a-corsi-di-studio-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it